

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19

Il presente aggiornamento sostituisce il precedente prot. n.8859 del 03.09.2021 e si rende necessario al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell'Istituzione Scolastica in sicurezza. Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei Ministri (al momento 31.12.2021).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
- VISTO** il Verbale n. 31 del 25 giugno 2021 del Comitato Tecnico Scientifico;
- VISTO** il Verbale n.34 del 12 Luglio 2021 del CTS di cui all'O.C.D.P.C. n.751 del 2021;
- VISTA** la Nota 22 Luglio 2021, Avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato tecnico Scientifico del 12 Luglio 2021 (Verbale n. 34);
- VISTO** il D.L. 5 Agosto 2021, n. 257, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (Piano scuola 2021/2022);
- VISTO** il D.L. 6 Agosto 2021, n.111, "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- VISTA** la Nota Tecnica del MI 13 Agosto 2021, "Decreto-legge 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – Parere tecnico;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022) n. 21 del 14 Agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il Calendario Scolastico Regionale a.s. 2021/2022 determinato con deliberazione della Giunta Regionale per la Puglia n.911 del 16.06.2021;

- VISTA** la nota MIUR-USR per la Puglia n.18352 del 28.06.2021 con la quale è stata trasmessa la delibera n.911 del 16.06.2021 della Giunta Regionale per la Puglia;
- VISTA** la delibera n. 45 del Consiglio d'Istituto (verbale n. 8 del 28.06.2021) che, recependo e adeguando il calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale, fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 al 14 settembre 2021;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
- VISTO** il D. L. 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale"
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
- ACQUISITO** il parere favorevole della Commissione d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,
- nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo da parte del Consiglio di Istituto

DISPONE

l'applicazione immediata del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.

Art 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
5. Il presente regolamento è integralmente richiamato nel Patto educativo di corresponsabilità di cui è parte integrante e sostanziale. Non potranno essere ammessi studenti le cui famiglie (ovvero loro

stessi se maggiorenni) non abbiano aderito sottoscrivendolo anche con mezzi telematici, al Patto educativo.

Considerata l'evoluzione repentina che sta caratterizzando l'epidemia di COVID-19, il presente documento potrà essere soggetto a modifiche. Se le circostanze lo richiedessero, modifiche e integrazioni urgenti potranno essere deliberate dalla "Commissione per l'applicazione e la verifica delle misure di prevenzione da contagio Covid 19" per essere ratificate nella prima seduta utile del Consiglio d'Istituto. Pertanto si raccomanda di verificare la pubblicazione di eventuali aggiornamenti..

Art 2. SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di "smart working", e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art 3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE SCOLASTICO

Come previsto dall'art. 9-ter del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19".

Il Dirigente Scolastico, con il supporto di personale formalmente delegato, effettuerà la verifica del rispetto delle prescrizioni vigenti da parte di tutto il personale in servizio. Pertanto tutto il personale scolastico è tenuto ad accedere alla propria sede di servizio utilizzando i seguenti ingressi:

Sede Agrario

- Ingresso 001 per il personale docente;
- Ingresso 037 per personale ATA.

Sede Amaldi Massafra

- Ingresso B (007), corso Roma, per il personale docente e per il personale ATA. Non è consentito l'accesso diretto al plesso "laboratori", ma solo previo controllo presso l'ingresso B;

Sede Amaldi Statte

- Ingresso unico (porta 0001) per il personale docente e ATA;

Le disposizioni suddette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Al momento la violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'art.2, comma 2bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74.

Qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso del GP o, qualora non sia in grado o rifiuti di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, si produrranno i seguenti effetti previsti dalla norma quali:

1. non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
2. risulterà assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
3. sarà soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400,00 a €1.000,00;
4. a decorrere dal quinto giorno, verrà disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

L'eventuale elusione del controllo e l'accesso non autorizzato ai locali della scuola sarà oggetto di denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'individuazione di eventuali reati correlati.

Art 4. RUOLO DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti, ovvero le loro famiglie, devono monitorare con attenzione lo stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola

dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare la situazione, anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- prestare la massima attenzione ad evitare l'uso promiscuo di telefoni (anche cordless o cellulari dell'Istituto), tastiere di PC, mouse ed altre attrezzature personali;
- arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima circolazione dell'aria;
- evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro, in particolare di fronte ai distributori automatici di bevande;
- avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore o il DSGA in caso di insorgenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali successivamente all'ingresso nella scuola avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- lavarsi le mani più volte al giorno utilizzando il sapone liquido disponibile nei locali dei servizi, utilizzare le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol minima del 70%), messe a disposizione dall'Istituto.
- lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini (anche al distributore automatico o in autonomia), prima di accedere ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo.

Art 5. ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE

L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti e di distanziamento fisico. Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle

vie respiratorie e guanti monouso. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale il Dirigente scolastico predispone:

- un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l'inizio dell'attività convittuale e semiconvittuale;
- su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all'interno della stessa giornata;
- l'organizzazione dei turni di refezione;
- la pianificazione dell'uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali;
- l'adozione di ogni ulteriore misura finalizzata all'ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.

Art 6. PCTO

L'organizzazione delle attività di PCTO secondo procedure e modalità oramai consolidate, si procederà a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Art 7. MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

- Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione non si applica agli studenti.
La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del D.L.22 aprile 2021, n. 52. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
- accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
- L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. Mantenere il distanziamento fisico di un metro;
- L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 certificato dall'autorità sanitaria, dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (TAIS02700L@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

- È istituito e tenuto presso l'ingresso delle tre sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
- Gli accessi da parte dei visitatori e dei fornitori sono limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione, e subordinati alla registrazione dei dati anagrafici e alla sottoscrizione di un documento in cui si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- Si potrà essere ammessi in classe per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni solo con il certificato medico. Chi invece è rimasto a casa per altri motivi dovrà consegnare un'autocertificazione firmata dal genitore, in cui si specifica che l'assenza è dovuta a motivi familiari, che nulla hanno a che fare con l'emergenza sanitaria. Non sarà consentito l'accesso ai locali della scuola a chi sarà sprovvisto di certificato medico o autocertificazione.
- L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque sia sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.

In ogni caso il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

Per tutti coloro che necessitassero di contatti con gli uffici della scuola, non essendo tra il personale dipendente né tra gli studenti iscritti, è obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art 8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA - STUDENTI

- Gli edifici scolastici dell'Istituto IISS "Mondelli" comprendono la sede dell'Istituto Agrario, in via Chiatona in Massafra, la sede dell'ITIS "Amaldi" in Corso Roma in Massafra e la sede dell'ITIS "Amaldi" in Corso V.

Emanuele in Statte. In ciascuna delle tre sedi saranno attive aule didattiche in numero variabile al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare;

- A ciascuna sede dell'Istituto sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati dal personale all'uopo preposto e/o da segnaletica, attraverso i quali gli studenti devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita;
- Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

Sede Agrario

Entrata

L'ingresso all'istituto Agrario "Mondelli" sarà consentito dalle ore 7:40. Eccezionalmente saranno tollerati ritardi comunque entro le 7:55. L'avvio delle lezioni giornaliere è previsto per le ore 7:50.

Gli alunni accederanno all'Istituto attraverso ingressi differenziati assegnati alle classi:

- dall'ingresso 001, ingresso principale dell'Istituto verso le aule 105, 107,109 (primo piano)
- dall'ingresso 008, lato pertinenza esterna, verso le aule 007, 018 (piano terra)
- dall'ingresso 009, lato pertinenza esterna, verso le aule 012 (piano terra)
- dall'ingresso 024, lato porticato auditorium, verso le aule 020, 021 (piano terra)
- dall'ingresso 114, lato scale emergenza, verso le aule 110, 121 (primo piano)

Si recheranno direttamente in aula indossando obbligatoriamente la mascherina, raggiungeranno il proprio banco assegnato e individuato per mezzo di una targhetta. Non saranno ammessi all'interno dell'Istituto scolastico studenti sprovvisti di mascherina.

I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle indicazioni.

Uscita

L'uscita da scuola sarà scaglionata per classi: un collaboratore scolastico inviterà gli alunni di ogni classe a lasciare l'edificio. L'ordine di uscita delle classi sarà organizzato per piani e gli studenti seguiranno il percorso prestabilito fino al medesimo varco utilizzato per l'ingresso, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento. I docenti sono tenuti a vigilare sui flussi di uscita imponendo il rispetto di quanto prescritto.

Non suonerà la campanella di fine lezione; gli alunni di ciascuna classe attenderanno, seduti al proprio banco, l'arrivo del collaboratore scolastico incaricato che li indirizzerà all'uscita tramite il medesimo varco utilizzato per l'ingresso. In questo modo si garantirà la presenza nei corridoi di una sola classe per volta. Anche durante le operazioni di uscita i ragazzi sono tenuti ad indossare la mascherina per tutto il tragitto che va dall'aula sino all'uscita dalla pertinenza della scuola.

Sede Amaldi Massafra

Entrata

L'ingresso all'istituto Industriale "Amaldi" di Massafra sarà consentito dalle ore 7:40. Eccezionalmente saranno tollerati ritardi comunque entro le 7:55. L'avvio delle lezioni giornaliere è previsto per le ore 7:50.

Gli alunni accederanno all'Istituto attraverso ingressi differenziati assegnati alle classi:

- dall'ingresso A, sotto il porticato, verso le aule 002, 003, 004, 005, 006, 022A
- dall'ingresso B, corso Roma, verso le aule 008, 009, 010, 016
- dall'ingresso C, nel plesso inferiore, verso le aule T02, T03, T04, T16

- dall'ingresso D, nel plesso inferiore, verso le aule T08, T13, T10, T14, T12, T15

Si recheranno direttamente in aula indossando obbligatoriamente la mascherina, raggiungeranno il proprio banco assegnato e individuato per mezzo di una targhetta. Non saranno ammessi all'interno dell'Istituto scolastico studenti sprovvisti di mascherina.

I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle indicazioni.

Gli studenti devono entrare con già addosso la mascherina. I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle indicazioni.

Uscita

L'uscita da scuola sarà scaglionata per classi: un collaboratore scolastico inviterà gli alunni di ogni classe a lasciare l'edificio. L'ordine di uscita delle classi sarà organizzato per plessi e gli studenti seguiranno il percorso prestabilito fino al medesimo varco utilizzato per l'ingresso, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento. I docenti sono tenuti a vigilare sui flussi di uscita imponendo il rispetto di quanto prescritto.

Non suonerà la campanella di fine lezione; gli alunni di ciascuna classe attenderanno, seduti al proprio banco, l'arrivo del collaboratore scolastico incaricato che li indirizzerà all'uscita tramite il medesimo varco utilizzato per l'ingresso. In questo modo si garantirà la presenza nei corridoi di una sola classe per volta. Anche durante le operazioni di uscita i ragazzi sono tenuti ad indossare la mascherina per tutto il tragitto che va dall'aula sino all'uscita dalla pertinenza della scuola.

Sede Amaldi Statte

Entrata

L'ingresso sarà scaglionato per classi, in modo da permettere agli studenti di raggiungere le aule mantenendo il corretto distanziamento.

Gli studenti accederanno all'Istituto attraverso un unico ingresso (in attesa che venga attivato il secondo ingresso), rispettando l'ordine con cui saranno chiamate le classi all'ingresso dal collaboratore scolastico incaricato.

Si recheranno direttamente in aula indossando obbligatoriamente la mascherina, raggiungeranno il proprio banco assegnato e individuato per mezzo di una targhetta. Non saranno ammessi all'interno dell'Istituto scolastico studenti sprovvisti di mascherina.

I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto delle indicazioni.

Uscita

L'uscita da scuola sarà scaglionata per classi: un collaboratore scolastico inviterà gli alunni di ogni classe a lasciare l'edificio. L'ordine di uscita delle classi sarà organizzato per piani e gli studenti seguiranno il percorso prestabilito fino al medesimo varco utilizzato per l'ingresso, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento. I docenti sono tenuti a vigilare sui flussi di uscita imponendo il rispetto di quanto prescritto.

Non suonerà la campanella di fine lezione; gli alunni di ciascuna classe attenderanno, seduti al proprio banco, l'arrivo del collaboratore scolastico incaricato che li indirizzerà all'uscita tramite il medesimo varco utilizzato per l'ingresso. In questo modo si garantirà la presenza nei corridoi di una sola classe per volta. Anche durante le operazioni di uscita i ragazzi sono tenuti ad indossare la mascherina per tutto il tragitto che va dall'aula sino all'uscita dalla pertinenza della scuola. I docenti in orario di servizio accompagneranno gli studenti all'uscita seguendo i percorsi dedicati.

Le indicazioni per i varchi di ingresso e uscita dai vari plessi, l'associazione delle aule di destinazione ai varchi stessi e i relativi percorsi sono sintetizzati graficamente nelle piantine planimetriche e nei cartelli da affiggere in corrispondenza degli ingressi/uscite, allegati al presente regolamento.

A partire dalle ore 8:15 sarà possibile accedere agli edifici scolastici da un unico ingresso:

- **Agrario Mondelli – Porta 001 in corrispondenza del centralino**
- **ITIS Amaldi Massafra – Accesso B corso Roma (ingresso laterale con scale)**
- **ITIS Amaldi Statte – Corso V. Emanuele, 263 (unico accesso)**

Eventuali visitatori (genitori, fornitori, ecc.) potranno accedere da uno degli ingressi specificati con le modalità definite al precedente art. 4.

Art 9. PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera con acqua e detersivi comuni e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo il cronoprogramma all'uso predisposto.
2. Per gli ambienti scolastici dove avessero soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione si farà uso di sodio ipoclorito all'0,1%. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, si farà uso di etanolo (alcol etilico) al 70% minimo.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici (se funzionanti) sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. Prima di ogni utilizzo sarà obbligatorio per gli utenti sanificare le mani con apposito gel. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray loro disponibili.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori per rifiuti indifferenziati.
8. Viene predisposto un cronoprogramma che dovrà prevedere un piano di pulizia giornaliero e di igienizzazione periodica degli ambienti. La avvenuta pulizia/igienizzazione verrà registrata da parte del dipendente che l'ha effettuata su apposito foglio presente in ogni locale. Il dipendente che accede al locale all'inizio del turno di lavoro controllerà l'avvenuta registrazione della sanificazione, senza la quale gli spazi di lavoro non saranno utilizzabili.

Art 10. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Tutti gli studenti hanno l'obbligo di indossare la mascherina in classe. Potrà essere abbassata a mensa o durante le lezioni pratiche di scienze motorie. Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche e utilizzare la mascherina.
2. Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.
3. I lavoratori hanno l'obbligo di indossare la mascherina del tipo chirurgico monouso. Laddove fosse previsto l'uso dei guanti, questi devono essere monouso. Mascherine e guanti monouso nelle condizioni di cui sopra diventano a tutti gli effetti DPI obbligatori. E' vietato l'uso di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola. E' vietato l'uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente. All'interno dell'Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati (secco), secondo la procedura già in vigore nel territorio comunale.

I lavoratori che utilizzano specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.) devono riporli nel proprio stipetto o armadio, evitando qualunque forma di promiscuità.

Art 11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando, sempre rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina, devono recarsi:

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni all'aula con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o previo permesso del docente;
- ai servizi igienici se non disponibili all'interno del proprio settore;

Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto.

- Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Alcuni laboratori sono utilizzati come aule, in queste pertanto sarà interdetto l'accesso ad altre classi. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
- Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, schermi e dispositivi multimediali e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli studenti.

- Durante le attività didattiche nei locali della scuola gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logicamente possibile e si mantiene la distanza di due metri tra il docente e lo studente più vicino. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.
- Le aule e i laboratori devono essere areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
- Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, studenti e insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Accesso ai laboratori

Per garantire la sicurezza e il distanziamento interpersonale tra gli studenti, l'organizzazione dei laboratori nel corrente anno scolastico subirà delle variazioni in termini di spazio e di tempi:

- in termini di spazio perché bisognerà rispettare la capienza massima stabilita per ognuno di essi;
- in termini di tempo perché il tempo di permanenza di ciascuna classe dovrà tener conto degli intervalli necessari al cambio ordinato della classe, ricambio d'aria e sanificazione suppellettili.

Qualora gli spazi a disposizione in un laboratorio non consentissero di ospitare l'intera classe, questa sarà suddivisa in due gruppi in modo tale che il primo gruppo svolgerà attività di laboratorio con l'insegnante tecnico-pratico mentre l'altro gruppo rimarrà in aula con il docente titolare della materia e viceversa.

Qualora non fosse possibile assicurare le condizioni suddette, cioè non fosse possibile avere a disposizione gli spazi e i tempi necessari, la classe non potrà recarsi in laboratorio per svolgere le attività ivi previste.

Sarà cura della scuola l'igienizzazione delle attrezzature e gli ambienti del laboratorio prima di ciascun utilizzo.

Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato, potranno accedere un numero di studenti pari alla metà del numero di servizi funzionanti (approssimato per difetto). Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone all'esterno dei locali servizi in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali eventualmente posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. E' obbligatorio fare uso di igienizzante mani prima e dopo l'uso dei servizi.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine, abbassare la tavoletta, se presente, prima di azionare lo sciacquone.
4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici che provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
5. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito soltanto durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art 12. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

Gli ambienti individuati per il temporaneo isolamento delle persone che mostrino sintomi sono evidenziati nelle piantine allegare e sono:

Agrario

- piano terra: aula c030 (convitto)
- 1° piano: aula 123

ITIS Amaldi Massafra

- plesso principale: aula 022B
- plesso laboratori: aula T12

ITIS Amaldi Statte


- aula 008.

Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
3. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente individuato, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Le procedure sono sintetizzate nell'immagine seguente, contenuta nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 al quale si rimanda per tutto quanto non previsto nel presente documento.

Allegato 1. Schema riassuntivo



Art 13. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS, LAVORATORI FRAGILI

1. Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Riguardo alle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso un medico competente ad hoc nominato per il periodo emergenziale.
2. Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.
3. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art 14. RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola, qualora necessitino della presenza dei convenuti, devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti dovranno indossare la mascherina e rispettare con attenzione il distanziamento fisico interpersonale.
3. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate in videoconferenza dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali.
4. Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
5. Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria i ricevimenti collettivi dei genitori sono sostituiti con incontri a distanza su piattaforma GSuite in applicazione Meet previa richiesta di appuntamento. Le modalità di comunicazione saranno rese note nel corso delle attività didattiche.
6. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

Art 15. UTILIZZO PALESTRE

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria all'utilizzo della palestra è preferibile l'utilizzo degli spazi all'aperto e saranno privilegiate le attività individuali.

Si tenderà a prevedere l'uso della palestra a non più di due classi al giorno, disponendo le ore di scienze motorie in un'unica giornata della settimana per ogni classe. In ogni caso prima dell'utilizzo da parte di un gruppo o classe è necessario consentire al personale la disinfezione delle attrezzature, dei pavimenti e degli spogliatoi eventualmente utilizzati in precedenza da un diverso gruppo.

I docenti dovranno vigilare affinché le classi non adoperino attrezzature precedentemente utilizzate e non ancora sanificate. Durante la permanenza nella palestra è opportuno tenere aperte le porte che danno accesso all'esterno per favorire un costante ricambio d'aria. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati. Verranno comunque messe a disposizione soluzioni alcoliche per la disinfezione autonoma degli attrezzi.

Nell'organizzare le attività i docenti dovranno attentamente regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza. Non potranno essere utilizzati gli spogliatoi delle palestre.

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa/sacca personale. I collaboratori scolastici dovranno provvedere alla disinfezione della palestra prima di ogni cambio di classe.

Gli alunni all'ingresso e all'uscita della palestra dovranno igienizzare le mani.

I docenti sono incaricati di informare adeguatamente gli alunni delle proprie classi riguardo alle procedure anti pandemia da mettere in atto prima durante e dopo l'attività fisica.

AGRARIO MONDELLI

MASSAFRA

INGRESSO 001

RISERVATO PER LE AULE

105

107

109

AGRARIO MONDELLI

MASSAFRA

INGRESSO 008

RISERVATO PER LE AULE

007

018

AGRARIO MONDELLI

MASSAFRA

INGRESSO 009

RISERVATO PER LE AULE

012

AGRARIO MONDELLI

MASSAFRA

INGRESSO 024

RISERVATO PER LE AULE

020

021

AGRARIO MONDELLI

MASSAFRA


INGRESSO 114

RISERVATO PER LE AULE


110

121

PIANO TERRA



PIANO PRIMO



ITIS AMALDI MASSAFRA

INGRESSO A

RISERVATO PER LE AULE

002

005

006

022A

ITIS AMALDI MASSAFRA

INGRESSO B

RISERVATO PER LE AULE

008

009

010

016

INGRESSO B



ITIS AMALDI MASSAFRA

INGRESSO C

RISERVATO PER LE AULE

T02

T03

T04

ITIS AMALDI MASSAFRA

INGRESSO D

RISERVATO PER LE AULE


T08

T14


INGRESSO C →

Aule al Piano Laboratori


INGRESSO D →



INGRESSO/USCITA
UNICO



ITIS AMALDI SEDE DI STATTE
PIANO TERRA



ITIS AMALDI SEDE DI STATTE
PIANO PRIMO



PRESCRIZIONI ANTI-COVID 19 - AZIENDA AGRARIA

Per le attività dell'azienda agraria ogni studente/operatore:

- deve osservare le precauzioni igieniche personali previste dal Regolamento anti COVID-19 di Istituto;
- per spostarsi deve indossare la mascherina chirurgica e rispettare sempre la distanza minima interpersonale di 1 metro.
- deve utilizzare accessori, strumenti e DPI personali. Non sono consentiti scambi di:
 - materiali per lo studio (es. cancelleria – libri – computer – ecc);
 - strumenti di lavoro;
 - Indumenti e accessori.

Gli strumenti di lavoro che devono necessariamente essere utilizzati da più soggetti (trattore, rimorchi, motocompressore, decespugliatore, ecc.) devono essere opportunamente igienizzati prima e dopo l'utilizzo a cura dell'operatore che ne fa uso.

In ogni ambiente dell'azienda ovvero della scuola si può rimuovere la mascherina solo se viene rispettata la distanza minima interpersonale di 1 metro.

Spogliatoi, bagni e docce possono essere occupati da una sola persona per volta ed igienizzati ad ogni utilizzo dai collaboratori addetti all'azienda agraria.

TUTTI GLI SPAZI DELL'AZIENDA AGRARIA SARANNO QUOTIDIANAMENTE PULITI E IGIENIZZATI DAL PERSONALE DELL'AZIENDA STESSA.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Raguso

documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa